



COMUNE DI CANOSSA

(Provincia di Reggio Emilia)

Piazza Matteotti n. 28
42026 Ciano d'Enza (RE)
tel. 0522/248411
Fax 0522/248450
C.F. e P. IVA 00447040353

ORDINANZA N. 23 del 22.04.2024

OGGETTO: AMPLIAMENTO DEL PERIODO ANNUALE DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO FINO AL 28 APRILE 2024

IL SINDACO

Vista la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - *Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - *Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10* il cui Allegato A classifica il Comune di Canossa nella zona climatica E;

Visto il D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 - *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.*, in particolare:

- l'art.4, ai sensi del quale l'attivazione degli impianti termici di climatizzazione nelle zone climatiche "E", è consentita da 15 Ottobre al 15 Aprile per una durata massima giornaliera di 14 ore con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;
- l'art.5, oltre all'art.1 comma 6 del D.M. 6 ottobre 2022, n.383, in cui si prevede che i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati;

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare l'Art. 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale), comma 4;

Preso atto del bollettino di Allerta 055/2024 valida dalle 00:00 del 22/04/2024 per neve, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori e altri fenomeni, emanato dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Emilia-Romagna il 21 aprile 2024 alle 12:07 valido dalle 00:00 del 22 aprile 2024 fino alle 00:00 del 23 aprile 2024 che prevede, tra l'altro, nevicate di moderata intensità più probabili su fascia appenninica occidentale, con accumuli intorno ai 15-30 cm per le zone di collina / 30-50 cm per le zone di montagna anche sotto forma di rovesci di neve (allerta gialla zone E1: Montagna emiliana centrale (PR, RE, MO) E2: Collina emiliana centrale (PR, RE, MO));

Considerato che le temperature previste per il prossimo periodo, in continuità con quelle dei giorni precedenti, risultano al di sotto dei valori stagionali, particolarmente rigide nelle ore

mattutine e serali, tanto da rendere necessaria l'accensione degli impianti termici di climatizzazione fino alle ore 24 del 28 Aprile 2024, e/o comunque fino al miglioramento delle condizioni climatiche, per una durata giornaliera comunque non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime secondo quanto prescritto dalla sopracitata normativa;

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 12, comma 3 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, l'ampliamento del periodo annuale di attivazione degli impianti termici a uso riscaldamento del Comune di Canossa fino alle **ore 24 del 28 Aprile 2024, e/o comunque fino al miglioramento delle condizioni climatiche**, precisando che la durata giornaliera dell'accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni;

I N V I T A

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, e comunque secondo il reale fabbisogno e le necessità, ricordando l'obbligo di non superare i valori di temperatura dell'aria indicati dalla vigente normativa.

Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell'art. 1 del decreto medesimo.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Canossa.

I competenti organi di vigilanza (Corpo di Polizia Locale dell'Unione Val d'Enza) sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Luca Bolondi
(firma digitale)